

CONTRATTO DI INGRESSO

(ai sensi della D.G.R. 1185/2013)

=====

OGGETTO: erogazione di Servizi socio-sanitari per persone con grave disabilità

TRA

"L'Anaconda Cooperativa Sociale", Ente gestore della Residenza Socio-sanitaria per Disabili Frattini, di seguito indicata per brevità come **RSD**, situata in Via Rainoldi 7 a Varese, iscritta all'Albo regionale delle Cooperative al n. A 152674 e alla CCIAA di Varese al n. 163289, con sede legale in Via Rainoldi 7 a Varese, nella persona del legale rappresentante Ing. Alberto Bianchi, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicata come **Ente**,

E

la parte richiedente l'ingresso:

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSISTITO/OSPITE

Cognome _____ Nome _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Codice Fiscale: _____ Codice S.S.N.: _____

Indicare se la persona è sottoposta a provvedimenti di:

Amministrazione di sostegno Tutela/Curatela Interdizione Inabilitazione

DATI DEL FAMILIARE SOTTOSCRITTORE O DELL'EVENTUALE TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Cognome _____ Nome _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Codice Fiscale: _____

In qualità di: _____ della persona interessata.

DATI DEL COMUNE DI RESIDENZA

Nei casi in cui:

- partecipi alla spesa della retta con modalità variabili secondo i Regolamenti comunali
- altro

Comune di : _____

Ufficio di riferimento : _____

PREMESSO

- che "L'Anaconda Cooperativa Sociale è l'Ente gestore dell'unità d'offerta RSD afferente alla Rete dei Servizi Socio Sanitari della Regione Lombardia;
- che tale unità d'offerta è istituita e regolamentata dalla DGR 12620/03 e rispetta le normative nazionali e regionali di settore;
- che l'assistito cui si riferisce il presente contratto - o il suo familiare o il suo tutore/curatore/amministratore - è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio sanitari prestatati dalla RSD;
- che la retta della RSD a carico dell'assistito, cui si riferisce il presente contratto, può essere sostenuta con la compartecipazione del Comune di residenza secondo specifici accordi o convenzioni;
- che la RSD riceve da Regione Lombardia una quota sanitaria per ciascuno degli ospiti in regime di accreditamento, il cui ammontare dipende dalla classificazione SIDi (Scheda Individuale Disabile);
- che la richiesta di inserimento ha superato positivamente tutte le fasi di osservazione e di valutazione previste;
- che la Cooperativa ha stipulato adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile di Ente Gestore;
- che l'inserimento si realizza con il libero consenso dell'assistito cui si riferisce il presente contratto - o del suo familiare o del suo tutore/curatore/amministratore -;
- che la Carta dei Servizi della Cooperativa Sociale costituisce parte integrante al presente contratto e che la stessa potrà contenere modifiche nelle sue eventuali revisioni che si considereranno accettate dal contraente, avendogliene data notizia e diffuso il nuovo testo sul sito internet dell'Ente e in forma cartacea.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione socio-sanitaria, con il presente atto il genitore/tutore/amministratore di sostegno, come sopra indicato, chiede in nome e per conto dell'ospite l'ingresso presso la RSD. L'obbligazione economica viene assunta in via solidale da eventuali terzi (di solito Amministrazioni Comunali) se sopra indicati e che abbiano adottato gli impegni di spesa previsti. "L'Anaconda cooperativa sociale" (Ente gestore) ha verificato, prima del momento dell'ingresso, che l'ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le RSD, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS e al Comune di residenza.
2. L'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato, si obbligano al pagamento della retta di inserimento mensilmente o trimestralmente, con bonifico bancario o direttamente presso la sede dell'Ente. Costoro dichiarano inoltre di farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari, ecc.).
3. Non è prevista cauzione all'inizio dell'inserimento né pagamento di quote per la prenotazione dei posti.
4. L'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato, prendono atto del fatto che nel corso dell'inserimento la retta possa subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dai maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere

comunicare per iscritto, ai sensi del successivo art. 11, all'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato, almeno 60 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi agli stessi la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini dell'art. 8.

5. La retta giornaliera all'atto dell'inserimento è di € 105,00 + IVA 5%, comprensiva di ogni servizio erogato nella giornata, ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 2. La quota mensile richiesta (calcolata su 30 giorni standard) è di € 3.150,00 + IVA 5%. Le rette sono al netto del contributo sanitario regionale. Le assenze temporanee diverse dai ricoveri ospedalieri dell'ospite senza assistenza continua di personale dell'Ente, sono contabilizzate in detrazione solo se superiori ai 15 giorni continuativi. A fronte del pagamento della retta l'Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa nazionale e regionale, al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio-sanitaria, alla diffusione della Carta dei Servizi. Ai sensi dell'art. 1783-1786 C.C. l'Ente risponde quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia e quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli art. 1783-1786 C.C., l'obbligo di accettare. L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSD, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. L'Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

6. Il pagamento della retta mensile o trimestrale dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura con bonifico bancario o direttamente presso la sede dell'Ente. Per gli Enti Pubblici, con bonifico bancario, entro i termini e con gli oneri previsti dalla legge.

7. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato, sono tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura prevista dalla legge e comunque, in caso di mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e l'ospite deve essere dimesso dalla RSD entro i tre mesi successivi, con possibilità eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi. Qualora l'ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.

8. Qualora l'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato, intendano recedere dal presente contratto, dovranno dare preavviso all'Ente con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'ospite dovrà essere dimesso. Il mancato rispetto del termine di preavviso potrà comportare il pagamento di una mensilità aggiuntiva. In caso di decesso la retta viene calcolata fino al giorno dell'effettiva presenza in struttura. Resta fermo l'obbligo, da parte dell'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato, di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino al giorno della dimissione dello stesso.

9. L'Ente ha la facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'ospite per i seguenti motivi:

- positivo sviluppo delle potenzialità dell'assistito, tale da offrire l'opportunità di accesso ad altro Servizio ritenuto più idoneo alla persona;
- aggravamento delle condizioni sanitarie e personali dell'assistito con sopravvenuta necessità di assistenza medico-infermieristica di tipo ospedaliero;
- grave carenza da parte dei familiari/tutori nella condivisione del percorso di vita dell'ospite messo in atto all'interno del progetto di presa in carico;
- comportamenti dell'ospite ritenuti dal Servizio pericolosi, violenti o inadeguati alla vita comunitaria;
- violazioni ripetute del presente contratto.

Si ribadisce, in ogni caso e di norma, la necessità che le dimissioni avvengano in concerto con i Servizi di riferimento dei Comuni di residenza e della ATS. Le modalità e i tempi saranno concordati con l'ospite o suo genitore/tutore/amministratore di sostegno o eventuale terzo interessato. L'Ente rilascia adeguata documentazione e si rende disponibile a seguire il trasferimento ad altra struttura per assicurare la continuità della cure e dell'assistenza.

10. Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'ospite in RSD e fa fede quella riportata nel fascicolo socio-assistenziale e nei documenti amministrativi.

11. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

12. Il presente contratto ha durata fino alla risoluzione dello stesso richiesta da una delle parti contraenti, con le modalità indicate negli artt. 8-9 e fino alla presenza dell'ospite in struttura. Il contratto non può essere ceduto dalle parti a terzi, salvo che con il consenso scritto delle parti stesse.

13. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Varese.

Letto, firmato e sottoscritto: Varese,

L'ANACONDA Cooperativa Sociale _____

L'ospite o un familiare _____

(indicare grado di parentela) _____

Il tutore/curatore/amministratore di sostegno _____

(se sussiste provvedimento giuridico)

Indicazione del Comune di residenza _____

(se interessato al pagamento della retta)

Le clausole indicate nel presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del C.C.

Varese, lì

Ente Gestore: L'ANACONDA Cooperativa Sociale _____

ospite o familiare o tutore/curatore/A.d.S. _____

firma per ricevimento copia "contratto d'ingresso" _____